
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile estingue anche il credito vantato dal danneggiato verso l'assicurato? La parola passa alle Sezioni Unite.

La Terza Sezione Civile – sul presupposto dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto – ha rimesso al Primo Presidente della Corte, ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla possibilità che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile estingua anche il credito vantato dal danneggiato verso l'assicurato (Massima ufficiale).

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza del 23.12.2015, n. 25967

...omissis...

6. La questione prospettata dal motivo di ricorso appena riassunto imporrebbe di stabilire, gradatamente:

(a) se il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice della r.c.a., convenuto quale litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa designata, abbia o meno la veste di "terzo interessato", ai fini della proposizione dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento;

(b) in caso di risposta affermativa al quesito che precede, se l'eccezione di prescrizione sollevata dal commissario liquidatore nel giudizio proposto dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa designata, possa comunque giovare agli altri convenuti vuoi in virtù della veste di litisconsorte necessario che il commissario liquidatore assume ai sensi dell'art. 23, ultimo periodo, della l. 24.12.1969 n. 990, vuoi in virtù della peculiarità della materia.

7. Sulla prima di tali questioni si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

7.1. Secondo un **primo orientamento**, condiviso anche dalle Sezioni Unite nel 1981, l'assicuratore della responsabilità civile è, rispetto alla pretesa risarcitoria formulata dal danneggiato nei confronti dell'assicurato, un "terzo" di cui al 2939 c.c., e l'eccezione di prescrizione da lui sollevata non estingue il credito vantato dal danneggiato verso l'assicurato, ma ha effetto solo nel rapporto tra debitore e assicuratore.

In particolare, secondo Sez. U, Sentenza n. 4779 del 24/07/1981, Rv. 415478, l'eccezione di prescrizione sollevata da un qualsiasi terzo "che vi abbia interesse", ai sensi dell'art. 2939 c.c., *"non produce l'estinzione del diritto, né paralizza l'azione del creditore inerte (...), ma tale risultato, relativo e limitato, determina esclusivamente nell'ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando per la*

duplicità dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicità di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado, che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto di cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse e il debitore) nei confronti della sua controparte di tale rapporto e nell'ambito di esso.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, può essere formulata dal chiamato nell'ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell'attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito".

Tale principio, formulato in una fattispecie estranea alla materia dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica, venne esteso a quest'ultima materia dalla sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001, Rv. 545773, con la quale si negò che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della r.c.a. del responsabile d'un sinistro stradale potesse estinguere il diritto dell'attore, e si limitò l'effetto dell'eccezione al rapporto interno tra assicurato (ovvero il debitore convenuto) ed assicuratore.

Il suddetto principio, infine, è stato ribadito in epoca recente da questa stessa sezione in una fattispecie del tutto identica a quella del presente giudizio (domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata e notificata all'impresa in l.c.a.; eccezione di prescrizione sollevata soltanto da quest'ultima).

Chiamata a stabilire quali fossero in tale ipotesi gli effetti dell'eccezione di prescrizione, Sez. 3, Sentenza n. 9858 del 07/05/2014, Rv. 631628 ha ritenuto che essa giovasse solo all'impresa in l.c.a., e non all'impresa designata, rimasta contumace. Tale ultima decisione, tuttavia, è stata motivata non col richiamo all'art. 2939 c.c., ma in base all'assunto che l'impresa in l.c.a. è un condebitore solidale, e l'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori solidali non giova agli altri coobbligati, secondo la regola desumibile dall'art. 1310 c.c..

7.2. Per un **secondo** e più recente **orientamento**, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della r.c.a. (in quel caso *in bonis*, e non in liquidazione) giova anche all'assicurato, ed estingue il credito del danneggiato nei confronti di tutti i corresponsabili convenuti.

Tale orientamento è stato inaugurato da Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752, la quale ha espressamente affermato di volere "*rimeditare e rimodellare*" il precedente orientamento.

Nel caso deciso da tale sentenza, nel giudizio di risarcimento proposto dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a., solo quest'ultimo si era costituito eccependo la prescrizione, ma il giudice di merito - ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione - rigettò la domanda nei confronti di ambedue i convenuti.

La sentenza 6934/07, cit., di questa Corte confermò la sentenza di merito, affermando i seguenti principi:

(a) l'art. 2939 c.c. non stabilisce alcuna "*invalidabile linea di confine*" tra l'ipotesi in cui l'eccezione di prescrizione sia sollevata dal *creditor debitoris*, e quella in cui sollevata dagli altri terzi, sicché non se ne può trarre la conclusione che solo nel primo caso l'eccezione giovi anche al debitore renitente a sollevarla;

(b) i "terzi interessati" di cui è menzione nell'art. 2939 c.c. costituiscono una categoria composita e non omogenea;

(c) è dunque compito dell'interprete indagare, caso per caso, le ipotesi in cui la prescrizione eccepita dal "terzo interessato" giovi anche al debitore, da quella in cui produca effetto solo nei rapporti interni tra debitore ed eccipiente;

(d) per stabilire quali siano i terzi la cui eccezione di prescrizione giova anche al debitore principale occorre avere riguardo al loro interesse; e tale effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione da essi sollevata sussiste tutte le volte in cui "*una loro situazione di vantaggio possa essere pregiudicata se la prescrizione non venga eccepita anche da altri*".

All'esito di questa ricostruzione la sentenza in esame, superando la tradizionale e consolidata interpretazione dell'art. 1310 c.c., perviene ad affermare che l'eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore

solidale giova anche agli altri, se *“dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli”* all'eccipiente.

L'orientamento inaugurato dalla sentenza appena riassunta, in seguito, è stato proseguito da Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 09/06/2014, Rv. 631582, e da Sez. 3, Sentenza n. 18648 del 12/09/2011, Rv. 619257, le quali hanno ritenuto che anche nel giudizio di rinvio, gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente da un coobbligato si estendono anche agli altri condebitori, *“tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro”*.

8. Così riassunti i contrapposti orientamenti, è evidente che, aderendo al primo orientamento, il secondo motivo di ricorso della Comitass sarebbe da dirsi infondato.

Aderendo al secondo orientamento, invece, esso sarebbe fondato, perché anche a voler qualificare l'impresa in l.c.a. come “terzo” rispetto alla pretesa risarcitoria della vittima d'un sinistro stradale, l'accoglimento della domanda di quest'ultima nei confronti dell'impresa designata esporrebbe il commissario liquidatore all'azione di rivalsa, di cui all'art. 29, comma 2, l. 24.12.1969 n. 990.

Né in quest'ultimo caso varrebbe rilevare, come ha fatto la Corte d'appello nella sentenza qui impugnata, che il commissario liquidatore *“potrà eventualmente far valere l'eccezione di prescrizione per paralizzare la domanda di insinuazione al passivo”* da parte dell'impresa designata.

Tale affermazione infatti non considera che qualunque questione relativa al rapporto di surrogazione tra impresa designata e impresa in l.c.a. va posta e risolta nel giudizio di risarcimento del danno, come stabilito da Sez. U, Sentenza n. 8085 del 02/04/2007, Rv. 595920 (in motivazione, al § 4.4 dei “Motivi della decisione”): solo questo, infatti, è lo scopo e il senso della previsione che impone la presenza necessaria del commissario liquidatore nel giudizio proposto dal danneggiato contro l'impresa danneggiata.

Sicché, non avendo la sentenza impugnata nulla statuito con efficacia di giudicato sulla sussistenza o meno del diritto di surrogazione dell'impresa designata nei confronti di quella in liquidazione, a seguire l'orientamento più risalente si porrebbe all'assurdo che nel caso di specie il commissario liquidatore non potrebbe mai utilmente sollevare l'eccezione di prescrizione: non nel giudizio di risarcimento del danno, perché la sua eccezione lascerebbe vivo il credito della vittima; e non nella fase di insinuazione al passivo, perché la relativa eccezione si sarebbe dovuta far valere nel giudizio di risarcimento del danno.

9. Questo Collegio ritiene e suggerisce, in conclusione, che la vicenda qui in esame possa essere correttamente inquadrata nei seguenti termini:

(a) il commissario liquidatore dell'assicurazione in l.c.a., rispetto alla domanda di risarcimento proposta dal terzo danneggiato, non è un "terzo"; egli infatti resta virtualmente debitore tanto dell'assicurato, quanto del danneggiato, i quali in teoria potrebbero chiedere l'insinuazione al passivo della procedura concorsuale; l'attribuzione alla vittima di un'azione diretta nei confronti della sola impresa danneggiata non è che un corollario, dettato a tutela delle vittime, del generale principio che vieta l'accertamento di crediti nei confronti del fallito in sede extrafallimentare;

(b) l'eccezione di prescrizione sollevata dal commissario liquidatore produce i propri effetti anche nel rapporto tra il danneggiato, il responsabile-assicurato e l'impresa danneggiata, per tre ragioni:

(b') perché in tema di assicurazione della r.c.a. non è concepibile una condanna dell'assicuratore ma non del danneggiato, o viceversa (come affermato da Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006, Rv. 588600);

(b'') perché quando è la legge ad imporre il litisconsorzio processuale, l'accertamento contenuto nella sentenza non può non essere unitario nei confronti di tutti i litisconsorti;

(b''') ad ammettere che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore in l.c.a. paralizzi la sola azione di surrogazione proposta nei confronti di quest'ultimo dall'impresa designata, ciò non basterebbe ad escludere la sussistenza d'un "interesse" del commissario liquidatore, ex art.

2939 c.c., a paralizzare la pretesa risarcitoria del terzo. Infatti, nell'ipotesi non infrequente in cui l'assicuratore abbia garantito un massimale superiore a quello minimo di legge, l'impresa designata risponderebbe solo nei limiti di quest'ultimo, ed il danneggiato potrebbe invocare il danno differenziale nei confronti dell'assicurato-responsabile. Questi, a sua volta, indennizzata la vittima avrebbe diritto di insinuarsi al passivo della curatela, pretendendo - sia pure in moneta fallimentare - l'adempimento dell'obbligazione contrattualmente garantita dall'assicuratore *in bonis*. Pertanto limitare gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dal commissario liquidatore ai soli rapporti tra questi e l'impresa designata non garantisce affatto gli interessi del commissario, e non è di conseguenza scelta coerente con l'art. 2939 c.c..

P.q.m.

ordina la trasmissione degli atti al Primo Presidente, perché valuti la rimessione della causa alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2015.

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Fabrizia Basso



Il Presidente
(Giovanni Battista Ratti)

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice